

**ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica**

---

Chierici Regolari Somaschi

n. CREM. 333

---

---

---

---

---

Curia Generalizia - Roma

Cremona - Orfanotrofio

Gen. ~~201~~ 333

~~Orfani del P. Rettore~~ fine sec. XVI

Orfani figli Orfani

Sella Misericordia

Archivio del Collegio



Ordini delli Orphani della Misericordia della Città di Cremona,

Ogni anno del mese di Genaro li si deputati della Ill. comunità di q̄sta città, si eleggano Presidenti alla cura et administratione delli orphani così maschij come femine, gentiluomini idonei de quali siano delli uccchij del anno precedente et uno Dottore, Li q̄li naturali habbino di tutte le cose Et quando habbino tolto tal carico, ogni quadei giorni il giorno di domenica, nella casa della chiesa di s. Gerardo si ritrovino et essendovi ale cose da trattare, la trattino bene et concordouolmente, ouero in altro giorno q̄n sara il bisogno e sara no dimandati in un bollettino a stampa. Li uno putto o putte delli orphani del loco siano riceuuti se non sono figli del Padre e della madre, e siano poveri, li quali allora se intendano poveri, ne se intendino poveri de parenti p̄dotti, se non q̄do totalmente consti loro doi esser morti, et siano poveri, et se intendano poveri quando o no habbino ~~piu~~ de cinquanta scudi et essendo riceuuti et conosciuti la cosa essere in contrario si mandino uia del loco.

Li orphani p̄detti essendo maschij q̄do si admettono, non siano minori di sei anni, ne maggiori di quattordici et le femine non siano minori di cinque ne maggiori de dodici,

Li putti non si diano a seruire a nobili, potendosi fare, essendovi pericolo inirente, che non si auellano a mali costumi, ma solamente si mandino fuori ad exercire arti, et occorrendo darsi ale di loro a q̄l si uoglia persona, collegio, o uniuersita q̄che exerciscano arte, o, faccia altre altra cosa simile, questo in effetto non si facci se non precedente legitima congregatione di ei consenso di tutti, o, della maggior parte, de detti si. Regenti.

Et essendo molto expediente a q̄sto loco che li orphani ne usiscano q̄che altrove si guadagnino il uivere, et q̄che piu facilmente si ritrouino che li uicini, e proibito che non si admetti ale o maschio, o femina, qual sia infermo di q̄l si uoglia infirmita, o mancho di ale membro, o, sia debilitato et sia legmo e nate, e come ricerca la fede a sc̄pta qual si dara etc.

Ogni mese uno delli si. Regenti uisiti le case delli orphani, uisiti li denari douuti, et datti y elemosina, comprati panni di lino, u lana, u legni et altre cose necessarii, q̄li pensara douer giouare al loro uso, si pero che non spendi oltre dieci libbre, scuda yicipare y la casa con li altri suoi collegi.

Et douendosi grandemente confidare de q̄li sacerdoti, ouero suoi ministri, li q̄li così con senso deuoti delli animi loro, prestano le loro opere a q̄sto loco, Uno di loro sia il qual uicua ogni giorno di commissione de si. Regenti uicua li denari, secundo sara bisogno, et li distribuiscia et dispensi nel uivere delli orphani, u nel fine di ciascun mese ad arbitrio de si. Regenti renda ragione delle cose fatte in mano del cancelliere.

Siaui uno cancelliere, il quale scuda speranza di alcuno salario serua li atti, tenga li conti, et faccia le altre cose conuenienti et presso di se habbi il libro nel quale si seruirno li debitori et creditori loro a niuno si facci credito all' incorno del debito, se non esibiscano una scrittura di mandata p̄ci piu sottoseritta di mano del Thesaurero, la q̄l si trattenghi presso l'offitio et si facci debito il Thesaurero.



Il cancelliere predetto tenghi un altro libro al officio nel quale descritti tutti li orphani così putti con  
putte, li quali in qual si uoglia tempo si riceueranno nel loco, e quando alcuni o per morte  
o fuga, o per causa di seniti mancheranno, il medemo si narra in q<sup>l</sup> tempo sia fatto, e q<sup>l</sup> d<sup>o</sup>  
ciascuno nominatamente, li beni et ragioni se ne hanno alcune, un le spese fatte & loro recupatione,  
accioche q<sup>l</sup> d<sup>o</sup> q<sup>l</sup>i con le cose sue si uorano partire, se sij a loro libero deduce le spese andarsene,  
tutti li denari, così quelli che si scodeno & le opere delli orphani q<sup>ua</sup> come auetora, che si raccolgono  
& elemosine, eccetto alcuni che & il uiuere quotidiano si riseruarano si dissegnino in mani del  
Theopreu da essere a quello effetto, il quale non audira pagare a niuno soula mandato  
almeno de doi de Sr. Regenti et sottoscritto, & il cancellero, et ogni uolta che sarà recitato  
o almeno in fine d'anno, renda ragione in mani de Sr. Regenti et li libri de suoi conti nel  
fine del officio l'attual detto loco.

Ogni anno almeno due uolte, tutti li orphani ancho datti a scriuere, siano uisitati dalli Sr. Regenti,  
et se conosceranno che alcuni non uiuano bene, o siano mal trattati da padroni, o in machina predetta  
Ciascuno <sup>che</sup> così putti come putte, <sup>hauer</sup> fratelli, o scuriti, sappi, che li Sr. Prestori del loro uex riceueranno  
per quelli, non essendomi legitima causa, q<sup>l</sup> sia approbata da tutta la congrega<sup>o</sup> o uaggio predetto,  
le Scritture che si sottometteranno alla seniti d'altri, sotto il medemo salario et istessi patti, et siccome  
si darano, come sono adesso quelli che le toghono dal Hospitale della Lieta, ma si  
guardino li Sr. Regenti, dante et non a fatto prima l'obligatione,

Accioche <sup>no</sup> senta gran cognitione della causa, il loco appari grauato di spese, niuna donna seniti alle  
putte nel loco, senza <sup>il uoto et</sup> consento dei de Sr. Regenti o la maggior parte.

Iurati ogni anno di febbraio etna descriptione di q<sup>l</sup> si uoglia orphani machi et femine, et trouandosi che  
alcuni siano datti alla seniti d'altri senza le debite obligationi q<sup>l</sup>li subito <sup>si danno</sup> sotto li medemi patti et  
conditioni che si uogliamo dare li altri.

Hon si possino accettare, li putti & q<sup>l</sup> d<sup>o</sup> o & la madre del orphano le putte se non uederano prima  
il mandato che sij sottoscritto de mano almeno de doi de Sr. Regenti, et q<sup>l</sup>li mandai in perpetuo si  
conseruino nelle filze. Il medemo si teni in mandai fuori li putti & putte che si metteranno a guida d'altri.

Et perche q<sup>l</sup> loco de orphani, con l'aggiuta, del grande soldo massimo, sij sempre socorso del hermano  
regiduto, et niuno che uora piamente q<sup>l</sup>oranti la sua opera, si possi rimouere dalla sua regiduto  
loro e, statuto che cadauno liberamente possi andarsi et catarli et interuenire a trattone  
et fare li negotij de orphani et dir il suo parere, benché, o del numero de Sr. Regenti, ouero  
a consilio non si domandato ogni dell'obligatione pero spetti ad essi Sr. Regenti.

Si faci un inuentario de tutte le cose di detto loco et la revisione d'esso q<sup>l</sup> in parera ad essi Sr. Regenti,  
et in specie an si fara qualcun inuentario et c.

Quelli et saranno regenti p<sup>o</sup> primo del mese tengano la chiave della dispensa doue di siano  
deuote le cose p<sup>o</sup> inueni al uisitare cioè le cose grosse, et le cose p<sup>o</sup> inueni al uisitare se essi poneri  
et quali essi sig<sup>o</sup> giornalmente le dispense saranno secondo il bisogno o come al loro parera.



